



## Comune di Serramanna

### Ordinanza del Sindaco n. 88 del 3 dicembre 2014

**OGGETTO:** Misure urgenti a tutela della incolumità pubblica e del patrimonio architettonico del centro abitato derivante da omissione di lavori necessari a rimuovere i pericoli.

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che all'interno del centro abitato e della zona di completamento sono presenti diversi edifici costruiti con mattoni di terra cruda che costituiscono un elemento caratteristico ed identitario di Serramanna e del Campidano.

**CONSIDERATO** che alcuni di questi edifici, oltre ad essere disabitati, versano in uno stato precario tale da causare pericolo per la pubblica e privata incolumità.

**DATO ATTO** che la stagione invernale ha aggravato le situazioni esistenti in quanto le infiltrazioni di acqua piovana in edifici non presenziati può causare danni anche strutturali agli edifici tali da causare anche il crollo degli stessi con rischi per la pubblica incolumità.

**DATTO ATTO** delle risultanze del sopralluogo effettuato dai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serramanna del 03.12.2014 dai quali si constatava il grave ammaloramento del cornicione e dell'intonaco di facciata per i quali è necessario un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza.

**CONSIDERATO** che una omissione diffusa di interventi di manutenzione e comunque interventi necessari a tenere in sicurezza gli edifici e le costruzioni di cui sopra può creare pericoli alla incolumità pubblica, alla tutela del patrimonio architettonico nonché rischi alle persone.

**VISTO** l'art. 30 del D.lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e i relativi articoli del regolamento.

**VISTI** gli artt. 50 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo n 267/2000.

**VISTI** gli artt. 675, 676 e 677 del Codice Penale.

**VISTO** in particolare l'art. 677 del Codice Penale, che dispone: *"Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309".*

**VISTO** l'art. 1117 del Codice Civile

#### ORDINA

A chiunque ne abbia obbligo a titolo di proprietario (anche se in parte), inquilino o tecnico incaricato o chi è per conto di questi obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio ai sensi della normativa vigente di provvedere senza esitazione ad eseguire, col rispetto delle procedure previste, ad effettuare i lavori necessari per rimuovere gli eventuali pericoli per la pubblica incolumità derivanti da possibili crolli di edifici o parti di esso che minacciano rovina.

## AVUTO CONOSCENZA

Che l'edificio sito in Serramanna, in Piazza Martiri n. 5 - (distinto in catasto al FG 48 Particella 2115 sub 1) è di proprietà della Sig. MASCIA Andrea (C.F. MSC NDR 72B22 I647V), residente a Serramanna in Via Risorgimento n. 3.

## ORDINA

Alla persona sopra indicata di provvedere con immediatezza ad eseguire i lavori necessari per rimuovere tutti gli eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti da possibili crolli del cornicione e dell'intonaco di facciata dall'edificio sopra identificato.

## DISPONE

- La presente ordinanza sarà resa nota mediante notifica agli interessati, anche per posta elettronica certificata, e pubblicata all'albo pretorio per 60 (sessanta) giorni.
- I lavori necessari al rispetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti con la osservanza delle norme tecniche e di sicurezza prescritte dalle norme vigenti.
- Di incaricare quale Responsabile del procedimento amministrativo l'Ing. Andrea Lasio, dipendente in servizio all'Ufficio Tecnico del Comune di Serramanna.
- Di incaricare il Responsabile dei Servizi Tecnici alla verifica del rispetto della presente.
- Di incaricare il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del monitoraggio degli interventi conseguenti la presente ordinanza, nonché ad adottare gli atti di competenza relativi alla pubblica incolumità.

## AVVERTE

1. La presente ordinanza è da intendersi rivolta nella stessa misura a tutti gli aventi titolo sull'immobile in questione ed allo stesso tempo, considerata la difficoltà di individuazione di tutti gli interessati, qualora l'elenco dei destinatari dovesse risultare incompleta o comprensiva di persone prive di titolo, si chiede ai Signori a cui il presente provvedimento è indirizzato, nello spirito di una costruttiva collaborazione, di segnalare le necessarie variazioni allo scopo di arrivare a definire con esattezza l'elenco completo dei soggetti a cui notificare l'atto.
2. Nelle more della esecuzione dei lavori richiesti per la completa eliminazione delle fonti di pericolo per la pubblica incolumità, i proprietari e gli aventi obbligo, a cui è indirizzata la presente ordinanza sono responsabili di tutti i danni derivanti da ulteriori possibili crolli e cadute di materiale e di qualunque eventuale altro danno cagionato.
3. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Serramanna, lì 03.12.2014

Il Sindaco  
Sergio MURGIA



*Sergio*